



Pesaro, 05.07.2022

Spett.le
REGIONE MARCHE
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 e smi – DGR 1661/2020.

**[VAS0037] Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche - Proposta di Modifiche e Integrazioni Non Sostanziali – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (screening di VAS).
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.**

Si fa riferimento alla nota pec prot. 559943 del 09/05/2022 con la quale codesto Settore ha chiesto all'Ente Parco l'espressione del parere in merito alla valutazione di incidenza di livello I per le modifiche in oggetto sul Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche. Al riguardo:

Premesso che:

- con successiva nota prot. 633942 del 24/05/2022, la Direzione Ambiente e Risorse Idriche ha trasmesso in forma volontaria alcune precisazioni sulle modifiche al Piano in oggetto, ritrasmettendo il format proponente per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 1661/2020.
- con nota prot. 845336 del 29/06/2022, il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che l'Autorità procedente (Direzione Ambiente e risorse idriche), ha trasmesso integrazioni volontarie finalizzate a superare alcune criticità emerse in fase istruttoria, modificando gli articoli 8, 13 e 25. La modifica più significativa, in particolare, riguarda l'art. 8, comma 3 "Suddivisione del demanio marittimo", ove si prevede che nella Fascia B ricadente nel territorio dei Siti Natura 2000 non è possibile porre campi da gioco, anche pavimentati, ma di tipo "stagionale" (art.3, comma 6, lett d) e installare pavimentazioni in legno e strutture ombreggianti, entrambe a carattere "stagionale" sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale.

Evidenziato che l'ultima integrazione volontaria del Proponente, che modifica l'originaria proposta, è da ritenersi migliorativa e coerente con le finalità di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000.

Precisato che l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 6/2007, è soggetto Gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: ZSC "Colle San Bartolo" e ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese", per le porzioni di tali territori ricadenti all'interno del Parco.

Esaminato il Format di supporto allo Screening di Valutazione di Incidenza per Piani / Programmi / Progetti / Interventi / Attività, predisposto dal soggetto proponente, da intendersi implicitamente modificato a seguito delle integrazioni volontarie sopra richiamate.

Visto e condiviso il "Format per Screening di Valutazione di incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività Istruttoria del Valutatore di Screening specifico" predisposto in data 01/07/2022 dal tecnico dell'Ente Parco, Dott. Fabrizio Furlani.

Tenuto conto che il Piano in oggetto era già stato sottoposto con esito positivo alla procedura della Valutazione di Incidenza, rilasciato con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 116/2019.

Dato atto che il *“Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche - Proposta di Modifiche e Integrazioni Non Sostanziali”*, non modifica gli obiettivi di conservazione della ZPS-ZSC di competenza di questo Ente Parco e non causa effetti negativi all'integrità degli stessi, come riportato al paragrafo 11 del richiamato Format per Screening di Valutazione di Incidenza, che di seguito si riporta: *“Si premette che il Piano in oggetto era già sottoposto con esito positivo alla procedura della Valutazione di Incidenza, conclusasi con il rilascio del Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 116/2019. Le previsioni del Piano in oggetto non sono da ritenersi significative per il territorio costiero sotteso dall'area del San Bartolo ove insistono i due Siti Natura 2000 (ZSC “Colle San Bartolo” e ZPS “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese”). La suddetta area costiera, infatti, ad eccezione di limitati lembi di spiaggia, è interclusa alla frequentazione turistico-balneare e l'ambiente è lasciato alla sua libera evoluzione, senza necessità di interventi antropici, ad esclusione di quelli necessari a difendere dal rischio idrogeologico gli abitati presenti sulle porzioni superiori della falesia (es.: Santa Marina Alta, Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo). E' pertanto da ritenere, con ragionevole certezza, che le previsioni del Piano in oggetto non potranno manifestare interazioni negative nei confronti di specie ed habitat di interesse comunitario tutelati dalla ZSC e ZPS”*.

Per quanto sopra esposto, questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

DISPONE

- Di **approvare** il *“Format per Screening di Valutazione di Incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività Istruttoria del Valutatore di Screening specifico”* predisposto dal tecnico dell'Ente Parco, Dott. Fabrizio Furlani, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- Di **rilasciare** sul *“Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche - Proposta di Modifiche e Integrazioni Non Sostanziali”*, parere positivo di screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.
- Di **precisare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.
- Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.
- Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Marche - Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ai fini della conclusione del procedimento di competenza. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.
- Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Maria Scriboni
Ente Parco Naturale Monte San Bartolo
Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418